



Ministro dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

II. CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" ed in particolare l'art. 51, che disciplina le funzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli dei direttivi e dirigenti medici;

VISTO l'art. 7, comma 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "Testo unico sul pubblico impiego", che disciplina le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in data 22 novembre 2001, con il quale sono stati determinati i compensi da corrispondere ai medici incaricati annualmente del Servizio sanitario nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da aggiornare secondo le variazioni degli indici ISTAT;

VISTO il decreto n. 1261 del 21 novembre 2014 del Capo Dipartimento concernente la direttiva del 21 novembre 2014, n. 1261 recante: "Indirizzi e linee di azione per la riduzione dei centri di spesa e l'ottimizzazione dei compiti e delle funzioni dei Direttori e delle Direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile";

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'11 marzo 2008 recante "Disposizioni in tema di collaborazioni esterne";

VISTE le circolari prot. n. 5746 del 21 febbraio 2012 della Direzione centrale per le risorse umane e prot. n. 2506 del 1° marzo 2012 dell'Ufficio Sanitario, concernenti indicazioni sulle modalità operative da seguire per l'attuazione delle varie disposizioni normative in materia di accertamenti sanitari psicosociali e attitudinali, di cui alla legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTA la nota n. 17354 del 28 novembre 2014 con la quale il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha impartito, tra l'altro, direttive in ordine alla modalita di affidamento delle attribuzioni riconducibili al Medico incaricato presso le sedi territoriali dei vigili del fuoco mediante la stipula di appositi accordi quadro tra le Direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le Regioni e successivi protocolli operativi tra le medesime Direzioni regionali e le Aziende sanitarie locali;

VISTA la nota del Dipartimento della pubblica sicurezza, datata 11 marzo 2015, in ordine alla impossibilità di far fronte alle citate esigenze attraverso l'impiego di funzionari medici della Polizia di Stato durante l'orario di servizio;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare l'espletamento del servizio sanitario presso le sedi centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

TENUTO CONTO che il personale del ruolo dc1 medici attualmente in organico è numericamente insufficiente per garantire le predette funzioni sanitarie in tutte le sedi di servizio;

CONSIDERATO che le esigenze connesse alla menzionata attività di assistenza sanitaria, allo stato, non possono essere soddisfatte integralmente mediante il coinvolgimento delle Aziende sanitarie locali per il tramite delle Regioni interpellate, né con il personale di ruolo in servizio presso il Dipartimento vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, e che pertanto si rende necessario ricorrere a ulteriori figure professionali, esterne all'Amministrazione, in possesso di particolare e comprovata specializzazione;

DECRETA

- è autorizzata l'indizione di procedure comparative per il conferimento fino a un massimo di 121 incarichi a tempo determinato di Medico del servizio sanitario, come individuati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Resta inteso che le predette procedure comparative non dovranno essere indette qualora dovessero perfezionarsi gli accordi quadro tra le singole Direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e le Regioni nonché i successivi protocolli operativi tra le medesime Direzioni regionali e le Aziende sanitarie locali, come richiamati dalla nota n. 17354 del 28 novembre 2014 citata in premessa;
- gli incarichi oggetto della procedura comparativa avranno durata fino al 31 dicembre 2015 e saranno conferiti mediante espletamento di procedure a livello regionale;
- i Direttori regionali/interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono incaricati dell'esecuzione delle relative graduatorie;
- ai fini dell'uniformità dell'azione amministrativa, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incaricato del coordinamento delle attività connesse con l'espletamento delle procedure comparative.

Roma, 20 MAR. 2015

IL CAPO DIPARTIMENTO

Musolff